Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 25**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 gennaio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1962, n. **1844.**

Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, prorogato al 5 luglio 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951 è fissata al 30 giugno 1968.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento del vecchio abitato della città di Bari, ivi compreso il pagamento delle occorrenti indennità di espropriazione, la susseguente sistemazione edilizia e la ricostruzione di edifici pubblici.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi, nell'esercizio 1961-62 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 ed iscritta in apposito capitolo in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie.

Art. 3.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il Comitato tecnico amministrativo sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Art. 4.

Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica o popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68.

La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche, salvo quanto appresso disposto:

a) l'Ufficio del Genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte e determinate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono depositati nei modi e nei termini di cui agli articoli 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi l'Ufficio del Genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

1) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto promuove dalla competente Autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;

2) le ditte che non hanno accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del Genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.

A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

Art. 6.

Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente articolo 4 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè siano residenti, da non meno di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.

Art. 7.

Per l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognatura nella città di Bari, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, sui limiti di impegno dell'esercizio 1962-63 e per quelli che saranno disposti negli esercizi 1963-64 e 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100 milioni, in ragione di 10 milioni nell'esercizio 1962-63 e di 45 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65.

Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 8.

All'onere di lire 2 miliardi di cui all'articolo 2 si fa fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1845.

Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. - è autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, il ricavo netto dei mutui che la Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissato dallo stesso articolo 15 per ciascun esercizio finanziario.

Nel bilancio dell'A.N.A.S., per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, verranno istituiti « per memoria » capitoli corrispondenti rispettivamente al n. 24-*bis* dell'entrata ed ai nn. 46-*bis* e 54-*bis* della spesa per l'esercizio 1962-63.

I relativi stanziamenti verranno iscritti, senza ulteriori formalità, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra l'A.N.A.S. ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli enti ed istituti mutuanti.

Art. 2.

Sui ricavi netti dei mutui che l'Azienda dovrà annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è riservata una quota del 2,50 per cento da assegnarsi ai capitoli concernenti oneri di carattere generale, ivi compresa la corresponsione al personale di una indennità ragguagliata a

quella prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada.

Agli impiegati della carriera tecnica, limitatamente al periodo in cui prestano servizio presso gli uffici speciali per i lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene concessa un'indennità per responsabilità professionale e per particolari disagi connessi alla conduzione dei lavori, nella misura mensile di lire 60.000, unica per tutte le qualifiche della carriera direttiva, di lire 40.000 per quelle della carriera di concetto, e di lire 20.000 per quelle della carriera esecutiva.

La quota di cui al primo comma, che per l'esercizio 1962-63 ammonta a lire quattrocentonovantanove milioni e 995.000, viene inscritta al capitolo n. 63-*bis* della spesa che è istituito con la seguente denominazione: « Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota da destinare ai medesimi, dei ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 ».

Per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67 verranno istituiti corrispondenti capitoli « per memoria » e l'iscrizione delle relative quote avverrà con le medesime formalità indicate nel precedente articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli concernenti gli oneri di carattere generale, la quota di cui al primo comma.

Art. 3.

Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali, l'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre n. 40 ingegneri, non oltre n. 80 geometri, non oltre n. 15 disegnatori, non oltre n. 80 assistenti, non oltre n. 12 dattilografi, e non oltre n. 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di cui al successivo articolo 4.

Per gli ingegneri è prescritta la laurea in ingegneria civile o trasporti con un punteggio non inferiore a 80 su 110; per i geometri ed i disegnatori il titolo di studio dovrà essere stato conseguito in unica sessione.

La retribuzione è fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato.

Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri ed i geometri e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.

Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto di impiego per colpa del personale assunto a contratto.

I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre anni.

Art. 4.

Gli uffici speciali da istituire, a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, per i lavori delle autostrade a cura diretta dell'A.N.A.S., sono assimilati agli altri organi periferici dell'A.N.A.S. ed adempiono a tutte le incombenze previste dalle vigenti leggi ed in particolare dall'articolo 25 della stessa legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Alle dirette dipendenze degli Uffici speciali possono essere istituite sezioni staccate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1846.

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Tabella delle merci originarie e provenienti dalla Libia ammesse alla franchigia daziaria

Numero e lettera di tariffa: In vigore dal 1° gennaio 1962	Numero e lettera di tariffa: In vigore fino al 31 dicembre 1961	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazioni contraria)
01.01.A	01.01.a	Cavalli	500 unità
01.01.B	01.01.b	Asini	1.000 unità
01.02.A	01.02.a	Bestiame bovino	5.000 unità
03.01 B	03.01.b	Pesci di mare freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco	illimitato
ex 03.02	03,02.b	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri	2.000
05.04.D. ex II	05.04.c	Budella, secche o salate	850
07.01.M	07.01-c	Pomodori freschi	6.000
08.01.A	08.01-b-1	Datteri commestibili	15.000
10.03	10.03	Orzo cumune o vestito	100.000
ex 12.01	12.01	Semi oleosi	illimitato
ex 15.07	15.07	Oli fissi, di origine vegetale:	
		olio di oliva	35.000
		olio di ricino	3.000
16.04	16.04	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi:	
.E.I.b	a-1-gamma	tonno	13.000
E.I.ex a	a-1-beta-delta	altri	4.000
16.04.ex A	16.04.b	Uova di tonno preparate per uso alimentare	100
23.01.ex B	23.01-a-1	Farina di pesce	4.000
58.01 A	58.01.c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini	200
58.02.A.ex II	58.02.b	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri	500
		Rottami di metalli non ferrosi	illimitato
		Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere di pelli conciate	200
		Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
		a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	120
		b) pantofole	6.000 paia
		c) scarpe	3.500 paia

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1847.**

Statizzazione del Museo civico di Chiusi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge;

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata dai Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione con il comune di Chiusi, in data 7 aprile 1961, relativa al passaggio in proprietà dello Stato delle collezioni archeologiche del locale Museo civico e alla cessione allo Stato, in uso gratuito e perpetuo, dell'immobile ove le collezioni stesse sono conservate.

Art. 2.

Il custode del Museo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione Amministrazione delle antichità e belle arti con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

L'inquadramento è subordinato all'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti generici richiesti per la nomina in ruolo statale: cittadinanza italiana, idoneità fisica, buona condotta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

Fanfani — Gui — Tremelloni

Visto, *il Guardasigilli* Bosco

Allegato

Repertorio n. 1181

Convenzione per il passaggio allo Stato del Museo civico di Chiusi, tra il comune di Chiusi e l'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per essa l'Amministrazione della pubblica istruzione.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sette del mese di aprile in una sala dell'Intendenza di finanza di Siena, dinanzi a me dottor Munafò Antonio, consigliere di 1ª classe funzionario rogante, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa dell'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) con provvedimenti numero 1150/Gab. del 14 maggio 1957 dell'Intendenza di finanza di Siena, ed alla presenza dei signori: dottor Giovanni Battista, nato ad Avellino il 20 settembre 1923 e dottor Carlo Alfonsi, nato a

Roma il 23 dicembre 1925, residenti a Siena, testimoni aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

1) il signor Rosati Ilario, nato a Chiusi il 15 settembre 1930 ed ivi residente, nella sua qualità di sindaco di Chiusi;

2) il professor Giacomo Caputo, nato a Palma Montechiaro (Agrigento) e residente in Firenze, soprintendente alle antichità della Etruria, in rappresentanza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, come da lettera di delegazione del Ministero della pubblica istruzione del 6 dicembre 1960, n. 113332 U, che sotto la lettera *A*) viene allegata al presente atto;

3) il dottor Pier Giovanni Moscardi, nato a Pistoia il 24 giugno 1909 e residente a Siena, in rappresentanza dell'Amministrazione delle finanze (Direzione generale del demanio), giusta disposizione ministeriale del 2 novembre 1960 n. 105.664 che sotto la lettera *B*) viene allegata al presente atto, persone della cui identità e capacità sono certo, per quanto riguarda la terza, e mi fanno fede i testimoni fide facenti per quanto riguarda le prime due, le quali mi chiedono di far constare mediante il presente atto pubblico in forma amministrativa quanto segue:

che con deliberazione del 14 dicembre 1952, n. 78, che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto la lettera *C*) il Consiglio comunale di Chiusi, vista la lettera del 10 gennaio 1952 con la quale la Commissione archeologica dava parere favorevole al passaggio allo Stato del Museo civico di Chiusi, deliberava di « approvare la statizzazione del civico Museo di Chiusi, demandando alla Giunta la facoltà di precisare le condizioni del passaggio sulla base di quelle esposte nella deliberazione »;

che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, con pareri del 18 maggio 1953 e del 5 settembre 1958, che sotto la lettera *D*) vengono allegate al presente atto, si è pronunciato favorevolmente alla proposta;

che l'Amministrazione della pubblica istruzione, quella delle finanze (Demanio) e quella del tesoro, attraverso successive trattative, hanno accettato le condizioni proposte dalla Giunta comunale di Chiusi;

tutto ciò premesso, i predetti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La parte narrativa che precede fa parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Il comune di Chiusi cede in uso gratuito e perpetuo all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per essa all'Amministrazione della pubblica istruzione, l'immobile nei cui locali è sistemato il Museo civico di Chiusi rappresentato al catasto urbano di Chiusi alla partita n. 1266-F. 49, n. 238, ivi compresi gli ambienti necessari per la direzione ed i locali di servizio del custode del museo, nonchè le tombe etrusche denominate « Tomba della Scimmia » e « Tomba del Pozzo » rappresentati al catasto terreni del comune di Chiusi alla partita n. 204, foglio n. 37, particella n. 88, locali e tombe descritte nei certificati dell'Ufficio imposte dirette di Sarteano e nelle piante allegate alla presente convenzione sotto la lettera *E*).

Art. 3.

Il comune di Chiusi consegna in proprietà all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per esso al Ministero della pubblica istruzione tutte le cose di qualunque natura (storica, artistica, archeologica, paleontologica, eccetera) e valore esistenti nel Museo e nelle tombe etrusche descritte nell'inventario che è stato compilato in triplice esemplare di cui uno viene allegato al presente atto.

Art. 4.

Il Museo porterà il nome di « Museo nazionale etrusco di Chiusi ».

Art. 5.

Tutte le cose di qualunque natura e valore esistenti nel Museo o che vi perverranno in seguito a qualsiasi titolo non dovranno mai, per nessun motivo, essere rimosse dal Comune di Chiusi e dall'edificio nel quale sono oggi contenute o da quell'altro che eventualmente potesse essere destinato a contenerle, salvo temporanei trasferimenti per ragioni di eccezionale urgenza o di interesse artistico, come ad esempio, per mostre di carattere nazionale ed internazionale, e restauri di impossibile attuazione a Chiusi; in tali casi verrà dato preventivo avviso al comune di Chiusi.

Qualora però le raccolte vengano trasferite in altra sede, sempre tuttavia nella stessa città di Chiusi, l'edificio ove attualmente sono conservate, tornerà in libera disponibilità del comune di Chiusi.

Art. 6.

Tutte le cose ed oggetti di carattere artistico, archeologico, paleontologico, eccetera che saranno rinvenuti nella zona di Chiusi, sia in conseguenza di scavi, sia di scoperta casuale e non suscettibili di proprietà privata, saranno assegnati e sistemati nel Museo nazionale etrusco di Chiusi divenendo dotazione del medesimo.

Art. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione assume l'amministrazione del Museo civico di Chiusi, e perciò prende a suo carico esclusivo sia le spese del trasferimento, quanto quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli oggetti esistenti nei medesimi, obbligandosi a provvedere a sue spese, con personale governativo, alle esigenze di servizi di direzione e di custodia del Museo.

Art. 8.

La Commissione archeologica del Museo verrà conservata con funzioni consultive.

Art. 9.

La popolazione di Chiusi avrà ingresso libero al Museo ed alle Tombe in due giorni di ciascun anno solare che saranno stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione del Comune e quella della pubblica istruzione.

Art. 10.

Il custode del Museo in servizio al momento in cui la prescritta convenzione diverrà esecutiva sarà inquadrato nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle antichità e belle arti con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

Art. 11.

La presente convenzione, mentre ha fin da questo momento, valore impegnativo per il Comune, non avrà valore per lo Stato se non dopo intervenuta l'approvazione in conformità delle leggi dello Stato.

La consegna dei locali, delle collezioni e di quanto altro è specificato nell'inventario allegato al presente atto, sarà fatta all'incaricato del Ministero della pubblica istruzione con l'intervento di un funzionario designato dalla competente Intendenza di finanza, non appena la convenzione sarà approvata nei modi di legge.

Art. 12.

Il presente contratto, perchè stipulato nell'interesse dello Stato, sarà registrato gratuitamente.

Letto il presente atto con gli allegati da me delegato ai contratti a chiara ed intelleggibile voce alle costituite parti in presenza dei testimoni, esso sempre alla presenza dei testimoni, hanno dichiarato di trovarlo conforme alle loro volontà e lo hanno con i testimoni e meco stesso sottoscritto e firmato a margine degli altri fogli non contenenti la sottoscrizione finale.

L'atto scritto di mio pugno consta di n. 2 fogli di carta da bollo da lire 200 — delle quali occupa pagine 6 e otto righi della settima, e n. 5 allegati, oltre l'inventario degli oggetti appartenenti al Museo di Chiusi.

F.to: Ilario ROSATI
F.to: Giacomo CAPUTO
F.to: Pier Giovanni MOSCARDI
F.to: Carlo ALFONSI - *Teste*
F.to: Giovanni BATTISTA - *Teste*

Il Segretario delegato ai contratti
F.to: Antonino MUNAFÒ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1962, n. 1848.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Varese ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 68 del 22 marzo 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ha stabilito di acquistare l'immobile denominato « Villa Ponti », sito in Biumo Superiore di Varese, da destinare a sede di mostre e di manifestazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è autorizzata ad acquistare dal comm. Fabio Ponti l'immobile sito in Biumo Superiore di Varese, in località Miogni, alle condizioni previste nella deliberazione n. 68 del 22 marzo 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto enlla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1962

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1849.

Mutamento della denominazione della frazione Lavinio del comune di Anzio in quella di « Lavinio, Lido di Enea » (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza del presidente del Consorzio di Lavinio e S. Olivo in data 9 settembre 1960, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Lavinio del comune di Anzio (Roma) sia mutata in quella di « Lavinio, Lido di Enea »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Anzio in data 29 dicembre 1961, n. 87, della Giunta provinciale in data 31 marzo 1962, n. 6, e del Consiglio provinciale di Roma in data 8 ottobre 1962, n. 695, con le quali è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Lavinio del comune di Anzio, in provincia di Roma, è mutata in quella di « Lavinio, Lido di Enea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1962, n. 1850.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento di pensioni a ex cittadini italiani del Dodecaneso, concluso in Atene il 28 novembre 1959, e dello scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso, concluso in Atene il 28 novembre 1959 ed allo scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'Accordo stesso.

Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1951, n. 1732, con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 12. — VILLA

Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso. (Atene, 28 novembre 1959).

ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 8 DE L'ANNEXE XIV DU TRAITÉ DE PAIX ET DE L'ART. 40 DE L'ACCORD ITALO-GREC DE COLLABORATION ÉCONOMIQUE DU 31 AOÛT 1949 EN MATIÈRE DE PENSIONS AUX EX RESSORTISSANTS ITALIENS DU DODÉCANÈSE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement Royal Hellénique, désireux de régler définitivement par le paiement d'une somme forfaitaire l'obligation du Gouvernement italien envers le Gouvernement hellénique découlant du paragraphe 8 de l'Annexe XIV du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, du 10 février 1947 et de l'article 40 de l'Accord de Collaboration Economique du 31 août 1949 relatif au paiement des pensions civiles ou militaires et, acceptant les propositions contenues dans le Procès Verbal du 20 juillet 1959, rédigé à l'issue des conversations qui ont eu lieu à Rome du 24 juin au 20 juillet 1959 entre les experts des deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

a) Le Gouvernement italien versera au Gouvernement Royal hellénique la somme de Lires italiennes quatre vingt millions à titre de règlement forfaitaire et définitif de son obligation envers la Grèce, découlant du paragraphe 8 de l'Annexe XIV du Traité de Paix. Liste nominative et définitive des ayants droit au traitement des pensions conformément au susdit paragraphe 8 de l'Annexe XIV du Traité de Paix est annexée au présent Accord.

b) De la somme précitée de quatre vingt millions de Lires italiennes seront déduites les sommes qui auraient éventuellement été payées par les autorités italiennes aux intéressés après la mise en vigueur du Traité de Paix et en application du paragraphe 8 de l'Annexe XIV de ce même Traité. Les sommes éventuellement à déduire ne pourront dépasser au total les cinq millions de Lires italiennes et leur montant définitif doit être fixé au plus tard jusqu'à la mise en vigueur du présent Accord. Liste nominative des personnes ayant éventuellement reçu de tels paiements avec indication des sommes correspondantes sera communiquée par le Gouvernement italien au Gouvernement hellénique.

Article 2

Par le versement de la somme indiquée à l'art. 1 ci-dessus l'Etat italien est entièrement relevé de toute responsabilité relativement au paiement soit des pensions dues aux ex-ressortissants italiens du Dodécanèse, soit de toute somme qui, à titre d'arriérés ou à n'importe quel autre titre ayant rapport avec le traitement de pension, pourrait être prétendue par eux.

Article 3

Le versement de la somme de quatre vingt millions de Lires italiennes, après déduction éventuelle des sommes indiquées au paragraphe *b*) de l'article 1er ci-dessus, sera effectué dans un délai de trois mois à partir de la date de la mise en vigueur du présent Accord.

Article 4

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties Contractantes aura notifié à l'autre que, conformément à sa propre législation, l'Accord est ratifié.

Fait à Athènes, le vingt huit novembre mil neuf cent cinquante neuf en double original rédigé en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
MARIO CONTI

Pour le Gouvernement Royal Hellénique
PAUL ECONOMOU-GOURAS

ANNEXE

LISTE NOMINATIVE DES AYANTS DROIT

1) Alessiadi Tarenulla nata Civotò
2) Amorghinò Polisseni nata Zaccari
3) Anagnostache Caterina nata Nicolettu
4) Angeli Demetrio
5) Angelo Evangelistria nata Nicoli
6) Antonello Sisa Eftichiè in Stefanini
7) Arvaniti Sofia nata Cavasila
8) Balassi Sofia nata Zissinopoulo
9) Becchè Despo nata Aiacatsica
10) Bilal Salih
11) Cagiantonis Emanuele
12) Cagicristodulu Irene in Pacho
13) Caginicolau Caritomeni nata Zaccaria
14) Cagistravidi Agapito
15) Cagiurolau Athinà e Anna
16) Caraianni Giovanni
17) Caranicola Calliope in Agimarcu
18) Caranicola Irene
19) Cassioti Sevasti nata Reissopoulu
20) Catrì Maria, Chira, Elefteria
21) Cavura Teologia in Cagioanni
22) Cazzarà Elefteria nata Gianara
23) Comiti Maria in Cufò
24) Corassani Irene
25) Criticù Anna, Vassilia, Flora
26) Cutugno Angela nata Conti
27) Danellachè Maria nata Lambrino
28) Fotinò Fanny in Leo
29) Galiano Fany nata Fuiaks

30) Ghisetti Elena nata Chiapapi
31) Gregoriadi Irene in Pallesel
32) Gumarà Demetrio
33) Houlli Constantino, Irene, Antonio
34) Iconomo Astrodeni nata Pacopu
35) Iconomo Nicola
36) Kustulli Irene in Mentos
37) Macramà Giovanni
38) Maliaraki Sevasti in Zamballa
39) Mallia Dionisia in Saruco
40) Manolachiù Sevasti nata Bardacà
41) Margariti Irene
42) Mastronicola Kutellà nata Nomiki
43) Meimari Calliope in Lovano
44) Micalef Rosa in Demartino
45) Mercurin Sirmatula nata Stergidu
46) Mingli Catina nata Galanò
47) Moschi Maria in Castofili
48) Nicolaou Angelina nata Bronta
49) Nicolisi Fotini
50) Nitti Giovanni
51) Papadopulo Stiliano
52) Papamichele Eftimia in Castellano
53) Papanicola Giorgio
54) Petrucci Paraskevi nata Boni
55) Sevasti Cora in Cagiglieri
56) Vaporidu Antulla
57) Varvaluga Caterina nata Nespa
58) Venetocli Elefteria in Carava
59) Voiagi Fotini nata Volomachi
60) Catri Maria
61) Corassani Irene

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. 1851.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957 n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa.

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1963 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in diecimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1963 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in cinquantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto comunale di Porto Empedocle (Agrigento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Porto Empedocle (Agrigento) in data 17 settembre 1961, n. 5, resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Agrigento il 21 novembre 1961, con cui è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune di Porto Empedocle;

Vista la deliberazione n. 1128, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nell'adunanza del 15 e 16 dicembre 1961, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto del comune di Porto Empedocle;

Vista la convenzione 16 febbraio 1962, n. 3, in base alla quale la gestione del suindicato acquedotto passa allo Stato e viene affidato all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Porto Empedocle (Agrigento).

Art. 2.

Le gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 16 febbraio 1962, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1962

SEGNI

SULLO — TREMELLONI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 46, foglio n. 137

(459)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la disposizione del Governo militare alleato, Divisione finanza, datata 4 gennaio 1946, n. 13 c/AMG/FIN/E/I, con la quale il sig. Dinon Giovanni venne nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste, a decorrere dal 15 gennaio 1946;

Vista la domanda in data 13 settembre 1962, con la quale il signor Dinon Giovanni dichiara di rassegnare le dimissioni dalla carica di agente di cambio a decorrere dalla stessa data del 13 settembre 1962;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa-valori di Trieste, dalla Deputazione della Borsa medesima e dalla Commissione per il listino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 13 settembre 1962 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Dinon Giovanni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 123 — VENTURA SIGNORETTI

(456)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'articolo 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visti gli articoli 11, primo comma, e 13, sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visto l'articolo 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Visto l'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visti gli articoli 13 e 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 marzo 1960, recante la determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori a domicilio, sono ragguagliati, per ciascuna delle classi di contribuzione di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, alle misure fisse stabilite nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dalla data indicata nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 28

Contributo settimanale per i lavoratori a domicilio

(in vigore dal 1° gennaio 1962, in applicazione dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443)

Classi di contribuzione	Retribuzioni settimanali	Contributo base					Contributo integrativo					Ammontare del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio a seconda che effettuino lavorazioni	
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione T. B. C.	Assicurazione disoccupati (1)	Assicurazione maternità	Enaoli	Fondo abbonamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati — Quota a carico datori lavoro	Fondo abbonamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati — Quota a carico lavoratori	Assicurazione T. B. C.	Assicurazione disoccupazione (1)	Enaoli	che tradizionalmente venivano svolti a domicilio	che tradizionalmente non venivano svolti a domicilio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1ª	fino a L. 3.100	6	1	1	10	1	345	173	60	69	5	601	671
2ª	oltre L. 3.100 . . . » » » 4.900	8	1	1	10	1	357	178	62	71	5	622	694
3ª	» » 4.900 . . . » » » 7.700	10	1	1	10	1	563	282	98	113	7	972	1.086
4ª	» » 7.700 . . . » » » 9.500	13	2	2	10	1	885	443	154	177	12	1.520	1.699
5ª	» » 9.500 . . . » » » 11.600	15	2	2	10	2	1.093	546	190	218	14	1.872	2.092
6ª	» » 11.600 . . . » » » 13.900	18	2	2	10	2	1.334	667	232	267	17	2.282	2.551
7ª	» » 13.900 . . . » » » 16.500	21	2	2	10	2	1.599	799	278	320	21	2.732	3.054
8ª	» » 16.500 . . . » » » 19.300	25	2	2	10	2	1.897	949	330	380	25	3.240	3.622
9ª	» » 19.300 . . . » » » 22.400	29	3	2	10	2	2.219	1.110	386	444	29	3.788	4.235
10ª	» » 22.400 . . . » » » 25.800	33	3	2	10	2	2.576	1.288	448	515	34	4.394	4.912
11ª	» » 25.800 . . . » » » 29.600	37	3	3	10	3	2.967	1.484	516	593	39	5.059	5.655
12ª	» » 29.600 . . . » » » 33.900	41	3	3	10	3	3.404	1.702	592	681	44	5.799	6.483
13ª	» » 33.900 . . . » » » 38.100	45	3	4	10	3	3.899	1.949	678	780	51	6.639	7.423
14ª	» » 38.100 . . . » » » 42.300	51	3	4	10	3	4.381	2.191	762	876	57	7.459	8.339
15ª	» » 42.300 . . . » » » 46.600	55	3	4	10	3	4.865	2.432	846	973	63	8.278	9.255
16ª	» » 46.600 . . . » » » 50.700	60	3	4	10	3	5.35[illegible]	2.680	932	1.072	70	9.118	10.194
17ª	» » 50.700 . . . » » » 55.000	65	3	4	10	3	5.831	2.915	1.014	1.166	76	9.918	11.088
18ª	» » 55.000 . . . » » » 59.300	69	3	4	10	3	6.325	3.163	1.100	1.265	83	10.757	12.026
19ª	» » 59.300 . . . » » » 64.900	74	3	4	10	3	6.819	3.410	1.186	1.364	89	11.595	12.963
20ª	» » 64.900 . . . » » » 70.500	78	4	4	10	4	7.463	3.732	1.298	1.493	97	12.686	14.183
21ª	» » 70.500 . . . » » » 77.600	84	4	4	10	4	8.107	4.054	1.410	1.621	106	13.779	15.404
22ª	» » 77.600 . . . » » » 84.600	90	4	4	10	4	8.924	4.462	1.552	1.785	116	15.162	16.951
23ª	» » 84.600	97	4	4	10	4	9.729	4.865	1.692	1.946	127	16.528	18.478

(1) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione è dovuto per i soli lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni non tradizionali, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1962.

Determinazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli impiegati ed operai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, commi secondo e terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visto l'art. 20 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Ritenuta la necessità di determinare i nuovi contributi in misura fissa da corrispondersi all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte di coloro che intendono proseguire volontariamente le assicurazioni obbligatorie in applicazione delle norme degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo 16, comma primo, ed all'articolo 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti da parte di coloro che intendono proseguire volontariamente le assicurazioni obbligatorie, in applicazione delle norme degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

La prosecuzione volontaria delle assicurazioni obbligatorie, disciplinata dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, viene effettuata mediante marche da applicarsi in numero di non più di due per ciascuna settimana, sulla speciale tessera per la prosecuzione volontaria rilasciata ai singoli aventi diritto.

Art. 3.

L'assicurato deve applicare le marche settimanalmente, annullandole con la indicazione della data del sabato della settimana cui le marche si riferiscono.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, entrerà in vigore dalla data della pubblicazione stessa.

Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 29

Contributi per la prosecuzione volontaria impiegati ed operai non agricoli

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	IMPORTO CONTRIBUTI PARZIALI – Invalidità, vecchiaia e superstiti – Base (1)	F. A. PA. M. P. – pensioni (2)	F. A. PA. M. P. – assistenza malattia (3)	Tubercolosi – Base (4)	Tubercolosi – Integrativo (5)	CONTRIBUTI COMPLESSIVI – Invalidità vecchiaia e Tbc. (col. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) (6)	Sola invalidità e vecchiaia (col. 1 + 2 + 3) (7)
1ª	fino a L. 3.300	6	482	80	1	63	632	568
2ª	oltre L. 3.300 . . . » » » 5.300	8	658	109	1	86	862	775
3ª	» » 5.300 . . . » » » 8.300	10	1.040	174	1	136	1.361	1.224
4ª	» » 8.300 . . . » » » 10.300	13	1.423	237	2	186	1.861	1.673
5ª	» » 10.300 . . . » » » 12.500	15	1.745	290	2	228	2.280	2.050
6ª	» » 12.500 . . . » » » 15.000	18	2.104	350	2	275	2.749	2.472
7ª	» » 15.000 . . . » » » 17.800	21	2.509	418	2	328	3.278	2.948
8ª	» » 17.800 . . . » » » 20.800	25	2.953	492	2	386	3.858	3.470
9ª	» » 20.800 . . . » » » 24.200	29	3.443	573	3	450	4.498	4.045
10ª	» » 24.200 . . . » » » 27.900	33	3.986	664	3	521	5.207	4.683
11ª	» » 27.900 . . . » » » 32.000	37	4.582	764	3	599	5.985	5.383
12ª	» » 32.000 . . . » » » 36.600	41	5.248	874	3	686	6.852	6.163
13ª	» » 36.600 . . . » » » 41.100	45	5.944	991	4	777	7.761	6.980

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(290)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Classificazione tra le Strade statali della strada Cormon Subida-confine italo-jugoslavo, presso Plessiva, con la denominazione di Strada statale n. 409 « di Plessiva ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « Cormons-Subida-confine italo-jugoslavo, presso Plessiva », della lunghezza complessiva di km 4 + 400, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione comunale di Cormons;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Cormons-Subida-confine italo-jugoslavo, presso Plessiva, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 409 « di Plessiva ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 45 *Lavori pubblici, foglio n.* 343

(433)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1962.

Classificazione tra le Strade statali della strada Milano-Linate-Crema-Soresina-Casalmorano, con la denominazione di Strada statale 415 « Paullese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 173 di detto piano è prevista la strada Milano-Linate-Crema-Soresina-Casalmorano della lunghezza di km. 63,700;

Considerata l'opportunità di classificare subito il tratto da Milano a Castelleone, rinviando ogni decisione in merito alla classificazione del restante tratto Castelleone-Casalmorano, in relazione agli ulteriori accertamenti necessari per decidere quale sia la soluzione più adeguata per migliorare il collegamento di Cremona con Milano;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco Milano-Linate-Crema-Castelleone della strada Milano-Linate-Crema-Soresina-Casalmorano della lunghezza di km. 52,800 è classificato statale con le denominazione di Strada statale 415 « Paullese ».

Con successivo decreto sarà provveduto in merito al residuo tronco.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1962
Registro n. 45 *Lavori pubblici, foglio n.* 365

(434)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1 %

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(379)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.

Salari medi per il personale non impiegatizio dipendente dalle Aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere di Cortina d'Ampezzo (Belluno), sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° giugno 1961.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle Aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo.

Categoria personale	Categoria alberghi					
	lusso e 1ª		2ª e pensioni 1ª		3ª, 4ª, locande e pensione 2ª e 3ª	
	alta stagione	bassa stagione	alta stagione	bassa stagione	alta stagione	bassa stagione
Uomo: 1ª A	83.700	72.000	73.000	60.500	—	—
Uomo: 1ª B	83.700	72.000	—	—	—	—
Donna: 1ª A e B .	60.500	51.500	—	—	—	—
Uomo: 2ª A	72.000	61.000	62.300	50.500	60.500	52 000
Uomo: 2ª B	60.500	51.000	50.500	42.000	52.000	46 000
Uomo: 2ª C	60.500	51.000	50.500	42.000	48.000	42.000
Donna: 2ª	50.500	43.000	45.000	41.500	43.000	39.000
Uomo: 3ª A	55.000	50.500	51.000	45.500	60.500	52.000
Uomo: 3ª B	50.500	45.000	45.000	41.500	45.000	41.000
Donna: 3ª	41.300	35.000	42.500	34.000	35.500	32.000
Uomo e donna minore anni 20	37.000	34.000	34.000	30.000	28.000	26.000

1) Le retribuzioni di cui alla suddetta tabella si intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio, del rateo di gratifica natalizia e di ogni altro elemento della normale retribuzione; sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

2) Categorie del personale:

Agli effetti della presente tabella, il personale è stato così classificato:

a) *alberghi di lusso, prima e seconda categoria e pensioni di prima categoria*:

classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

b) *alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza e locande*:

sono considerati di seconda categoria i lavoratori che, a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro precitato, sono considerati di prima e seconda categoria negli alberghi di categoria superiore;

è considerato di terza categoria tutto il restante personale.

3) Il periodo di alta stagione si riferisce ai mesi di febbraio e agosto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(366)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.

Salari medi per il personale non impiegatizio dipendente da Aziende alberghiere della provincia di Belluno, ad eccezione di quelle site nel comune di Cortina d'Ampezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno (con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo), sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° giugno 1961.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle Aziende alberghiere della provincia di Belluno (escluso il comune di Cortina d'Ampezzo).

A) Retribuzioni da applicarsi con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

Categoria del personale	Categoria dell'esercizio		
	Alberghi di II pensioni di I	Alberghi di III pensioni di II	Alberghi di IV pensioni di III e locande
1ª uomo	60.500	—	—
1ª donna	51.000	—	—
2ª uomo	42.000	41.500	36.000
2ª donna	34.000	34.000	30.000
3ª uomo	36.000	34.000	34.000
3ª donna	32.500	28.000	28.000
3ª minore di anni 21 non apprendista	25.000	23.000	21.000

B) Retribuzioni da applicarsi per i soli mesi di luglio e agosto.

Categoria del personale	Categoria dell'esercizio		
	Alberghi di II pensioni di I	Alberghi di III pensioni di II	Alberghi di IV pensioni di III e locande
1ª uomo	72.000	—	—
1ª donna	61.000	—	—
2ª uomo	50.500	50.500	45.000
2ª donna	42.000	41.500	35.000
3ª uomo	42.000	41.500	37.000
3ª donna	36.000	35.000	30.000
3ª minore di anni 21 non apprendista	27.000	26.000	24.000

1) Agli effetti della presente tabella, il personale viene così classificato:

a) alberghi di II categoria e pensioni di I categoria:
classificazione di cui agli articoli 2 e 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

b) alberghi di III e IV categoria, pensioni di II e III categoria e locande:
sono considerati di seconda categoria i lavoratori che, a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro precitato, sono considerati di prima e seconda categoria negli alberghi di categoria superiore;
è considerato di terza categoria tutto il restante personale;

c) i camerieri di sala di ambo i sessi sono considerati di seconda categoria.

2) La presente tabella è commisurata a mese lavorativo di 26 giornate e comprende il salario normale, il vitto ed alloggio ed il rateo di gratifica natalizia.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1961. Esso avrà la durata di anni due e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza per un uguale periodo, qualora nessuna delle parti ne abbia dato formale disdetta con almeno tre mesi di preavviso e così di seguito per le successive scadenze.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 dicembre 1962, l'avv. Mario Foresio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « E.I.C.A. - Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti », con sede in Milano, in sostituzione del rag. Secondo Campanini, dimissionario.

(15)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Rocco », con sede in Avezzano (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 gennaio 1963, il dott. Gino De Ciantis è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Rocco », con sede in Avezzano (L'Aquila), in sostituzione del rag. Domenico Miarianella, dimissionario.

(444)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1962.

Con decreto interministeriale 9 novembre 1962, n. 48634, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

Elenco « A »:

provincia di Potenza: è incluso il territorio del comune di Maratea.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(446)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza per il raddoppiamento delle cattedre di « Istituzioni di diritto privato » e di « Geografia economica » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti le seconde cattedre di « Istituzioni di diritto privato » e di « Geografia economica ».

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(477)

Vacanza della cattedra di « Chimica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Chimica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(475)

Vacanza delle cattedre di « Filologia classica », « Storia della filosofia » e della seconda cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1. « Filologia classica »;
2. « Storia della filosofia »;
3. « Storia moderna » (raddoppiamento).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(476)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia e tiro denominata « F. 2 »

La polvere da caccia e tiro denominata « F. 2 » fabbricata dalla Società Baschieri & Pellagri nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta alla categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(410)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1963 la zona di Cervere e Cherasco (Cunto), della superficie di ettari 960, i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 2 giugno 1954, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, viene ridotta ad ettari 940 e resta così delimitata:

strada provinciale Fossano-Cervere, da Tetti Chiaramelli fino di fronte alla Rocca Isabella. Da Rocca Isabella seguendo la strada che porta al greto del fiume Stura verso sud-est, sino al fosso che porta al canale attraversante quello della « Pertusata ». Indi, seguendo il limite esterno del bosco, compreso entro la « zona 23 » fino all'incontro del corso principale del fiume Stura. In linea retta attraverso lo Stura fino alla sponda destra del predetto fiume. Sponda destra fiume Stura sino ad incontrare la riva destra del rio Ghidone. Riva destra del rio Ghidone fino alla frazione Sant'Antonino. Da qui strada che porta al Cascinotto, fino al confine del comune di Cherasco con Salmour. Detto confine fino al fiume Stura che attraversa di fronte a Tetti Chiaramelli. Strada che da Cascina Casali va alla frazione Tetti Chiaramelli, fino ad incontrare la strada provinciale Fossano-Cervere.

La scadenza del divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, esistente sui fondi sopradescritti, viene stabilita al 31 dicembre 1965.

(411)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 marzo 1959, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a numero sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso.

E' indetto un concorso per esame a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere).

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31 - Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non risponde di eventuali smarrimenti di domande spedite a mezzo posta.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di giorni trenta - alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse - all'atto della presentazione - il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro

Art. 8.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengono tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali.

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare - in bollo da L. 300 - annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare - in bollo da L. 300 - anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza

provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e di invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

n) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

o) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia, in bollo da L. 300, dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

r) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

s) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista - in duplice copia - dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti ed assimilati) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia, in bollo da L. 300, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo da L. 300 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 300 rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4, 5, 6 e 7 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso Scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza della nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *p*) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7) e 8) del precedente art. 13, un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito, sotto pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 ottobre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1962
Registro n. 37, foglio n. 127. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª Prova
Principi scientifici di elettrotecnica

1. Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica Sistema di unità di misura: M.K.S.C.

2. L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale dell'elettrostatica. Capacità elettrica Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3. Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita.

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza: coefficienti d'influenza e capacità parziali.

4. Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sulla energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5. Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e di Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti. I circuiti filiformi: trattazione generale.

6. La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. L'emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettronici: diodi, triodi e pentodi.

7. Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie.

Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8. Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione; suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici paramagnetici, feromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9. Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f.e.m. indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Hopkinson. Magneti permanenti.

10. Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11. Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presente percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente.

Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di auto-induzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12. Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forme differenziali. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13. Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di un conduttore delimitato da una superficie piana di profondità indefinita, posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14. Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali. Rappresentazione grafica e metodo simbolico di rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato con una f.e.m. alternativa sinusoidale. Impedenza, ammettenza. Condizione di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15. Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi: a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza e il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

16. Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17. Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18. I circuiti a costanti distribuite. Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

19. Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternate.

2ª Prova
Macchine elettriche

1. Generalità: il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle macchine elettriche La forza magneto motrice nelle macchine stesse.

2. I trasformatori: teorica generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori. Autotrasformatori; trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3. Sulle macchine asincrone: teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia

motrice. Il circuito equivalente: prove a vuoto e prove in corto-circuito. Diagramma circolare per lo studio del motore (polifase, trifase) asincrono. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi. Cenni sulle generatrici asincrone, e sui motori monofasi asincroni.

4. Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone. Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5. Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di eccitazione. Reazioni d'indotto; commutazione. Interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6. Motori a corrente continua, senso di rotazione, coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a seconda del loro modo di eccitazione.

7. Cenno sulle macchine di conversione; convertitrici, convertitori di frequenza.

3ª Prova

Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni

a) Composizione e decomposizione di forze - Poligoni funicolari - Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste - Momenti statici - Momenti d'inerzia - Elasticità dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee - Strutture di cemento armato (generalità).

b) Materiali per linee:

Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame-bronzo, alluminio, ferro e acciaio - Isolatori - Sostegni - Equilibrio del filo sospeso.

4ª Prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°)

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°)

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: CORBELLINI

ALLEGATO B

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a sessantaquattro posti di consigliere di 2° classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi di accesso alla qualifica di consigliere tecnico nei ruoli del personale tecnico della carriera direttiva, riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Atteso che il 30 novembre 1962 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi » . . . . . n. 5
branca « Manifatture tabacchi » . . . . . n. 25
branca « Sali e chinino » . . . . n. 10

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Viste le disposizioni sul trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari:

a un posto nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
a cinque posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
a due posti nella branca « Sali e chinino ».

Da detti concorsi sono escluse le donne, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928.

Gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in:

scienze agrarie, per la branca « Coltivazioni tabacchi »;
ingegneria civile o industriale, per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

Per essere ammessi ai concorsi di cui trattasi è necessario che gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dalla condizione del limite massimo di età:

1) siano stati nominati assistenti universitari, in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale devono essere in possesso ai sensi del precedente comma, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, o della legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200, dovranno pervenire alla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine del 31 marzo 1963.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;
la data ed il luogo di nascita;
di essere assistenti universitari ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento delle lauree richieste per la partecipazione ai concorsi;
il domicilio;
l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;
di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, consisteranno in un colloquio e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Gli esami non si intenderanno superati dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 5.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla data della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 300, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della predetta comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico attestante la piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego.

Art. 6.

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, oltre che della qualità di assistente universitario ordinario, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7.

I vincitori dei singoli concorsi di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 284, nonchè l'indennità integrativa speciale di L. 4.400 mensili nette, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari dei relativi colloqui.

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana..

Roma, addì 10 gennaio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1963
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 143. — MONACELLI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo per personale tecnico della carriera direttiva - branca « Coltivazioni tabacchi » per laureati in scienze agrarie.

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del cormo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite; Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione e il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti - Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali: glucidi, lipidi, protidi, cere, steroli, pigmenti, alcaloidi, terpeni, tannini, acidi vegetali, enzimi, vitamine, fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali. Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione - Tecnica. Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e metereologia agraria - Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento del terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico. Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - La economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, contributi e tributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta; varie forme di società commerciali.

Roma, addì 10 gennaio 1963.

Il Ministro: TRABUCCHI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo per personale tecnico della carriera direttiva - branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino » per laureati in ingegneria civile o industriale.

1. — *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni; resistenza dei terreni, sistemi di fondazione.

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2. — *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

idrostatica;

portata delle bocche e dei corsi d'acqua;

moto delle acque nei fiumi e nei canali;

utilizzazione delle acque;

canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

3. — *Fisica tecnica*:

principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del calore attraverso pareti;

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;
- combustibili: solidi, liquidi e gassosi;
utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;
produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

4. — *Macchine termiche ed idrauliche*:
macchine a vapore alternative, condensatori;
turbine a vapore;
motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;
turbine idrauliche;
pompe a stantuffo, pompe centrifughe;
ventilatori;
compressori - serbatoi a pressione;

5. — *Elettrotecnica*:
corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;
forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, exra correnti;
correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo;
macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;
trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;
generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;
cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;
impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti.

6. — *Tecnica dell'illuminazione*:
generalità;
vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione;
illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Istituzioni di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Roma, addì 10 gennaio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(421)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di maturità scientifica, di istituto nautico, di istituto industriale o di abilitazione tecnica per geometri,

b) siano cittadini italiani di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari,

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati e operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orali giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Genova o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 10.

Per ogni prova scritta, per la prova grafica e quella orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per ciascuna prova scritta facoltativa di lingua estera la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova grafica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e grafica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte quello conseguito nella prova grafica ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per le prove facoltative.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari

generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 300 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

6) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 300:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio, (munito delle prescritte marche da bollo da L. 300).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti

esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro e saranno destinati a prestare servizio, salvo diversa esigenza dell'Amministrazione militare marittima, presso l'Istituto idrografico M.M. di Genova.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico industriale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico industriale, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 115 Difesa-Marina, foglio n. 251

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Italiano:
Composizione su tema di carattere generale.

2) Matematica:
Problemi: uno di aritmetica o di algebra ed uno di geometria o di trigonometria con l'uso dei logaritmi, secondo il programma delle prove orali.

Prova grafica:

a) Schizzo dal vero, a matita, di un oggetto.
b) Disegno tecnico ad inchiostro, in scala data, dell'oggetto di cui alla lettera *a*), sulla scorta dello schizzo eseguito.

Prove facoltative di lingue estere:

Traduzione in italiano di un brano di carattere tecnico dal francese, dall'inglese, dal tedesco o da altra lingua.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova per una o più lingue.

PROVE ORALI

a) *Aritmetica ed algebra*:

Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

b) *Geometria*:

Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

Triangolo, quadrato, parallelogramma, trapezio, rettangolo, poligoni; misure delle rette e degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

c) *Trigonometria piana*:

Definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione. Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

d) *Fisica e chimica*:

Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze, composizione delle forze; coppie, composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi, macchine semplici, Gravità, centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza, energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazioni della luce.

Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni sulla spettroscopia.

Calore, sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro.

Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico. Produzione del suono, sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e di elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizione e formule principali.

Pile, accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Legge delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule; equazioni regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica.

Combustione: fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforosi e solforico.

Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

e) *Disegno*:

Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa di spiegarli a chi, con scorta di essi, deve lavorare.

Roma, addì 1° agosto 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a numero dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .
Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Genova;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (5).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

NB. Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: «Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a numero dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova».

(185)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bisceglie (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bisceglie (Bari);

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bisceglie (Bari), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Bitetti dott. Giuseppe	punti	86,29	su 132
2.	Petrillo dott. Alfonso	»	85,93	»
3.	Piccaia dott. Matteo	»	82,36	»
4.	Pelosi dott. Luigi	»	81,68	»
5.	Cantanna dott. Pietro	»	81,29	»
6.	Quarato Matteo	»	80,83	»
7.	Castellaneta dott. Francesco	»	78,72	»
8.	Milella dott. Michele	»	78,22	»
9.	Sardella dott. Pasquale	»	77,73	»
10.	Panebianco dott. Gaetano	»	77,50	»
11.	Bonadio Giuseppe	»	77,48	»
12.	Fanelli dott. Filippo	»	77,11	»
13.	Bello dott. Pietro	»	77,09	»
14.	Di Pietro dott. Alfio	»	76,27	»
15.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
16.	Castiglioni Michele	»	75,18	»
17.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
18.	Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
19.	Bertinetti dott. Mario	»	74,47	»
20.	Guerrieri dott. Domenico	»	74,37	»
21.	Serra Vittorio	»	74,32	»
22.	Zito dott. Francesco	»	74,20	»
23.	Gualtieri Francesco	»	74 —	»
24.	Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
25.	Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
26.	Valente dott. Carlo	»	73,52	»
27.	Colonna Giovanni	»	73,50	»
28.	Genovese dott. Stanislao	»	73,21	»
29.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
30.	Ganci dott. Rosario	»	72,30	»
31.	Tovagliari dott. Celso	»	72 —	»
32.	Pieschi dott. Antonio	»	71,95	»
33.	Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
34.	Lo Iacono dott. Domenico	»	71 —	»
35.	Cassano dott. Pasquale	»	70,80	»
36.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
37.	Manfredi dott. Francesco	»	69,22	»
38.	Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
39.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	68,69	»
40.	Pacileo dott. Vincenzo	»	68,51	»
41.	Di Pietro Giuseppe	»	67,75	»
42.	Cucchieri dott. Walter	»	67,43	»
43.	Cagnazzo Raffaele	»	67,33	»
44.	Specchio dott. Franco	»	67,22	»
45.	Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
46.	Coppa dott. Gerardo	»	66,92	»
47.	Simeone dott. Mariangelo	»	66,86	»
48.	Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
49.	Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
50.	Belvedere dott. Giuseppe	»	66,36	»
51.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	66,08	»
52.	Di Vita dott. Luigi	»	65,53	»
53.	Procaccini dott. Domenico	»	64,81	»
54.	Cusumano dott. Lorenzo	»	64,60	»
55.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	64,55	»
56.	Medicamento dott. Umberto	»	64,35	»
57.	Caggiani Filippo	»	64,01	»
58.	Montefusco dott. Gerardo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64 —	»

59. Mancini dott. Rocco . . . . punti 64 — su 132
60. Lapone Giovanni . . . . . » 63,99 »
61. Verga dott. Vincenzo . . . . » 63,13 »
62. Sagri Arnaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 63 — »
63. Rebonato Rinaldo . . . . » 63 — »
64. Mastrangelo Domenico . . . » 62,80 »
65. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 61,42 »
66. Magli dott. Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 61 — »
67. Franzoni Ferrante . . . . » 61 — »
68. Russo Luigi . . . . 60,83 »
69. Gasponi Vittorio . . . . » 60,60 »
70. Vannocchi Gregorio . . . . » 60,26 »
71. Napolitano Alfonso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 59,66 »
72. Tobia Pietro . . . . . » 59,66 »
73. Pastore dott. Ettore . . . . » 59,50 »
74. Nervo Carlo . . . . . . » 59 — »
75. Filograsso dott. Spiridione . . . » 58,87 »
76. D'Andrea Nicandro . . . . » 58,83 »
77. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 58,50 »
78. Di Stefano Ruggiero . . . . » 58,50 »
79. Bertino dott. Giuseppe . . . . » 58,31 »
80. Lebuis Assuero . . . . . » 58,26 »
81. Trapani Leopoldo . . . . » 56,56 »
82. Casazza Egidio . . . . . » 55,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1963

p. Il Ministro: BISORI

(419)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio (classe 2ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele . . . punti 87,82 su 132
2. Soardi dott. Mario . . . . » 85,02 »
3. Aniceti dott. Dante . . . . » 82,67 »
4. Sardella dott. Pasquale . . . » 80,73 »
5. Schinco dott. Emilio . . . . » 80,64 »
6. Dal Pozzo dott. Ettore . . . » 80,27 »
7. Milella dott. Michele . . . . » 80,22 »
8. Sala-Tenna Giovan Battista . . » 78,02 »
9. Tarabini dott. Ludovico . . . » 77,95 »
10. Di Filippo dott. Costanzo . . . » 77,03 »
11. Varone dott. Domenico . . . » 76,96 »
12. Castellaneta dott. Francesco . . » 76,72 »
13. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 76,45 »
14. Caimmi dott. Luigi . . . . » 76,10 »
15. Carlevaro dott. Oscar . . . » 75,23 »
16. Castiglioni Michele . . . . » 75,18 »
17. Rondinini dott. Aleardo . . . » 75,13 »
18. Stelvi dott. Albino . . . . » 75 — »
19. Zambetti dott. Guido . . . . » 74,69 »
20. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 74,61 »
21. Baventore dott Francesco . . . » 74,55 »
22. Bertinetti dott. Mario . . . . » 73,97 »
23. Monaco dott. Settimio . . . . » 73,96 »
24. Serra Vittorio . . . . . » 73,82 »
25. Lombardi dott. Antonio . . . . » 73,81 »
26. Cacoiatore dott. Vincenzo . . punti 73,65 su 132
27. Colonna Giovanni . . . . . » 73 — »
28. Cerruti dott. Carlo . . . . » 72,46 »
29. Ganci dott. Rosario . . . . » 72,30 »
30. Ferri dott. Raffaele . . . . » 72,05 »
31. Tovagliari dott. Celso . . . . » 72 — »
32. Pieschi dott. Antonio . . . . » 71,95 »
33. Laudante dott. Carmine . . . » 71,28 »
34. Righi dott. Giovanni . . . . » 71,20 »
35. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 71 — »
36. Cassano dott. Pasquale . . . » 70,80 »
37. Lugli dott. Giuseppe . . . . » 70,71 »
38. Zaccaria dott. Mario . . . . » 70,38 »
39. Baccini dott. Francesco . . . » 70,20 »
40. Bergamini dott. Menelao . . . » 68,50 »
41. Coppa dott. Gerardo . . . . » 67,92 »
42. Bortolan dott. Mariano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 67,75 »
43. Alagna dott. Gaetano . . . . » 67,75 »
44. Casone dott. Edoardo . . . . » 67,14 »
45. Landoni dott. Luigi . . . . » 67 — »
46. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 66,96 »
47. Simeone dott. Mariangelo . . . » 66,86 »
48. Fuscà dott. Cesare . . . . » 66,78 »
49. Lo Sasso-Copeti dott. Luigi, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 66,69 »
50. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 66,69 »
51. Tollis dott. Aldo . . . . . » 66,40 »
52. Belvedere dott. Giuseppe . . . » 66,36 »
53. Albano dott. Benedetto . . . » 66,19 »
54. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 65,60 »
55. Di Vita dott. Luigi . . . . » 65,53 »
56. Napolitano Aldo . . . . » 65,08 »
57. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 64,60 »
58. Montefusco dott. Gerardo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 64 — »
59. Rebonato Rinaldo . . . . » 64 — »
60. Lapone Giovanni . . . . . » 63,99 »
61. Springolo dott. Vittorio . . . » 63,86 »
62. Fedele dott. Antonino . . . » 63,50 »
63. Visiòli dott. Lino . . . . » 63,20 »
64. Verga dott. Vincenzo . . . . » 63,16 »
65. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 62,96 »
66. Bonfini dott. Umberto . . . . » 62,56 »
67. Iannelli Andrea . . . . . » 62,54 »
68. Contaldo Alfonso . . . . . » 62,46 »
69. Ricciardelli Nicola . . . . » 61,72 »
70. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 61,42 »
71. Gasponi Vittorio . . . . . » 60,60 »
72. Poglio Secondo . . . . . » 60,45 »
73. Vannocchi dott. Gregorio . . . » 60,26 »
74. Russo Luigi . . . . . . » 59,83 »
75. Napolitano Alfonso . . . . » 59,66 »
76. Pastore dott. Ettore . . . . » 59,50 »
77. Bertino dott. Giuseppe . . . . » 59,31 »
78. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 58,50 »
79. Di Stefano Ruggiero . . . . » 58,50 »
80. Lebuis Assuero . . . . . » 58,26 »
81. Nervo Carlo . . . . . . » 58 — »
82. Trapani Leopoldo . . . . . » 56,56 »
83. Casazza dott. Egidio . . . . » 55,25 »
84. Rossi Eugenio . . . . . » 54,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1963

p. Il Ministro: BISORI

(420)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4076 del 16 luglio 1962, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960, in ordine alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che il dott. Alfio Mangano vincitore della 2ª condotta medica del comune di Castiglione è stato dichiarato, con apposita deliberazione del commissario regionale del predetto Comune decaduto dalla nomina per non avere assunto servizio entro i termini prestabiliti;

Considerato che è necessario provvedere alla nomina di un altro candidato in ordine alla graduatoria di merito, di cui al decreto n. 4076 del 16 luglio 1962;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Damiano Cono, classificatosi al quarto posto nella graduatoria di merito del concorso in premessa specificato, è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Castiglione di Sicilia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Catania e del Comune interessato.

Catania, addì 9 gennaio 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

(402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 204 del 13 gennaio 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto di San Giovanni del comune di Ostellato (3ª condotta medica), vacante alla data del 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854), e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Marangon Tarcisio . . . . . punti 52,89 su 100
2. Paliotto Romano . . . . . . » 50,165 »
3. Govoni Primo . . . . . . » 47,155 »
4. Locatelli Umberto . . . . . » 45,72 »
5. Bertocco Alessandro . . . . » 40,00 »
6. Mella Francesco . . . . . » 36,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello del comune di Ostellato.

Ferrara, addì 12 gennaio 1963

Il medico provinciale: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4782 del 12 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di medico condotto della frazione di San Giovanni del comune di Ostellato, vacante alla data del 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854), e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 286;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

Il dott. Marangon Tarcisio è dichiarato vincitore della condotta medica di San Giovanni di Ostellato (3ª condotta medica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello del comune di Ostellato.

Ferrara, addì 12 gennaio 1963

(375) *Il medico provinciale*: SCANDURA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 31 marzo 1962, n. 21440 con cui venne bandito pubblico concorso per tredici posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai Comuni e alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei tredici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Poli dott. Giuseppe, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Volta prof dott. Angelo, primario medico dell'Ospedale civile di Chiari;

Pozzan prof. dott. Angelo, primario chirurgo degli Spedali civili di Brescia;

Dalè dott. Giovanni Battista, medico condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 16 gennaio 1963

(397) *Il medico provinciale*: RAFFO

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.